

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 73/RE DEL 15 FEBBRAIO 2023

Pratica n. 243/RE del 13.02.2023

STRUTTURA PROPONENTE		Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso		
CODICE CRAM	DG.002	Ob.Funz.: B01GEN	CIG: /	CUP: /

OGGETTO	Rimborso spese legali sostenute da un dipendente dell'Agenzia
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

SI ☒

NO ☐

ATTO CON IVA

COMMERCIALE ☐

ISTITUZIONALE ☐

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Dott. Antonio Celani)			RESPONSABILE P.O. (Avv. Annarita Aracri)		DIRIGENTE DI AREA A.I. (Avv. Maria Raffaella Bellantone)		
f.to Antonio Celani			f.to Annarita Aracri		f.to Maria Raffaella Bellantone		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Avv. Annarita Aracri)							
CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2023	U	1.03.02.11.006	833,32	2023	195	13/02/23	3950
ISTRUTTORE (Mariastella Aversa)			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)		DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)		
f.to Mariastella Aversa			f.to Sandra Cossa		f.to Elisabetta Caldani		

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 73/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 15/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**N. 73/RE DEL 15 FEBBRAIO 2023****OGGETTO:** Rimborso spese legali sostenute da un dipendente dell'Agenzia**IL DIRIGENTE DELL'AREA A.I.**

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente Vicario della Regione Lazio n. T00205 del 30 Dicembre 2022, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del Dott. Andrea Napoletano;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 19 Luglio 2022, n. 584/RE, con la quale il Direttore Generale f.f. ha avvocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziali dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;
- PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore Generale f.f. n. 584/2022, è stato confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29 Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589-815/2019, n. 4-179/2021, n. 584-RE/2022, n. 640-RE/2022 e n. 703-RE/2022 relative al conferimento della delega ai dirigenti dell'Agenzia per l'adozione di atti di gestione, relativamente ad "assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro", o ad "assunzione di impegni di spesa per l'affidamento, esclusivamente mediante mercato elettronico, e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro", oltre che per l'emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti dall'Organo di Amministrazione, denominati "determinazioni dirigenziali";
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: "Legge di stabilità regionale 2022";
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024";
- VISTA la Deliberazione del CdA 16 Settembre 2022, n. 104/RE con la quale è stata adottata la variazione n. 3 – Bilancio di previsione 2022-2024 – Assestamento generale di bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024";
- VISTA la legge regionale 23 Novembre 2022 n. 19 relativa all'approvazione del suddetto assestamento;
- VISTO l'articolo 43 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., recante le disposizioni relative all'esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria;
- VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n.118/2011 e s.m.i., che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- VISTO l'articolo 14 della l.r. n. 11/2020, recante le disposizioni relative all'esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria;
- VISTO la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 21, recante: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie)";
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/CS del 30 Dicembre 2022, con la quale è stata disposta la presa d'atto dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 approvata con legge regionale del 27 dicembre 2022, n. 21, recante: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie.)";
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/CS del 30 Dicembre 2022, con la quale è stato, altresì, preso atto che l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2023 è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, sulla base degli stanziamenti di spesa per l'anno 2023, approvati ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la circolare "Indicazioni operative per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio Regionale" della Regione Lazio acquisita in data 12/01/2023, prot. n. 0000310/2023;
- VISTA la circolare del Direttore Generale f.f. prot. n. 4 del 17/01/2023, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione in esercizio provvisorio dell'Arsial, anno 2023;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non

contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

NON ACQUISITI dall'ANAC il codice CIG dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP non trattandosi di appalto e/o di progetto di investimento pubblico;

RILEVATO che il Sig. *OMISSIS*, dipendente di ARSIAL, veniva rinviato a giudizio innanzi al Giudice di Pace di Civitavecchia, nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 254/2018 R.G.N.R., con imputazione di cui agli artt. 81 c.p.p., 612 co. 1 e 581 c.p., per fatti accaduti in Fiumicino il 07.03.2018 durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;

VISTA la nota prot. 1899 del 26.02.2019 con la quale il predetto dipendente informava tempestivamente l'Agenzia del suddetto procedimento penale, chiedendo altresì l'attivazione della tutela legale in suo favore;

VISTA la nota prot. 2287 del 13.03.2019 con la quale ARSIAL, a riscontro della richiesta di rimborso delle spese legali avanzata dal dipendente interessato, comunicava, in via cautelativa, che a causa dei reati contestati non poteva accogliersi immediatamente la richiesta di rimborso delle spese legali, salvo nuova valutazione della sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa di riferimento all'esito del giudizio penale in atto;

VISTA la nota prot. 12848 del 29.12.2022 con la quale il Sig. *OMISSIS* trasmetteva copia della sentenza di assoluzione n. 291 del 08.09.2022 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia e depositata in cancelleria il 23.09.2022, unitamente alla fattura emessa dall'avv. Francesco Preite per l'assistenza legale fornita nel giudizio in questione, chiedendo nuovamente il ristoro delle spese legali così come quantificate nella suddetta fattura;

RICHIAMATO l'art. 28 del Contratto Nazionale dei Dipendenti dell'Area Regioni ed Autonomie Locali che dispone che *"L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio"*;

CONSIDERATO che, la giurisprudenza contabile ha chiarito a più riprese che ai fini della legittima fruizione del rimborso per gli oneri sostenuti sono necessarie alcune condizioni, tra cui che *"il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione piena nel merito e (...) non sussista alcun conflitto d'interessi. (...) Nel caso, invece, di assoluzione per non doversi procedere o di estinzione del reato (...) non può escludersi la sussistenza di una ipotesi di conflitto per cui l'Ente è tenuto a valutare approfonditamente il caso (...) e che anche in caso di archiviazione è necessario accertare se la stessa escluda ogni profilo di responsabilità del dipendente. (...) L'ente, infine, non sarà tenuto ad alcun rimborso in caso di proscioglimento dovuto ad amnistia, prescrizione,*

patteggiamento o oblazione (...)" (Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per il Veneto, del. 334/2013);

PRESO ATTO che la sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 291/20202 assolve il Sig. *OMISSIS* ai sensi dell'art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste;

RILEVATO, altresì, che nel caso di specie non si configura alcun conflitto di interessi tra ARSIAL ed il dipendente interessato, che anzi ha dovuto difendersi da accuse rivelatesi infondate relativamente alla condotta posta in essere durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;

DATO ATTO che, pertanto, ai sensi della normativa e della giurisprudenza sopra citate, risulta pienamente legittimo il ristoro delle spese legali sostenute dal dipendente;

VISTA la fattura n. 10/2022 emessa dall'avv. Preite nei confronti del Sig. *OMISSIS* a titolo di competenze per l'attività difensiva svolta in favore dello stesso, per un importo che, pur comprensivo delle riferite molteplici udienze svolte in Civitavecchia, ammonta ad euro 1.800,00, oneri di legge inclusi;

CONSIDERATO che tale importo risulta conforme ed anzi inferiore ai valori medi ex d.m. 55/2014;

CONSIDERATO che sul capitolo di bilancio interessato U.1.03.02.11.006 risulta possibile assumere l'impegno nel limite dei dodicesimi per un importo totale di euro 833,32 (capienza euro 5.000,00/12 = 416,66 x due mensilità gennaio-febbraio = 833,32);

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare e contestualmente liquidare l'importo di euro 833,32, oneri di legge inclusi, sul capitolo U.1.03.02.11.006 CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio 2022-2024, esercizio finanziario 2023, in favore del Sig. *OMISSIS* (c.f. *OMISSIS*) a titolo di acconto per il ristoro delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. 254/2018 R.G.N.R. conclusosi con sentenza di assoluzione n. 291/2022 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia;

RITENUTO, altresì, di dover rinviare a successivo provvedimento amministrativo l'impegno della restante somma di euro 966,68 a saldo del ristoro delle spese legali sostenute dal Sig. *OMISSIS* nel suddetto procedimento penale;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento l'avv. Annarita Aracri;

SU PROPOSTA dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE l'importo di euro 833,32, oneri di legge inclusi, sul capitolo U.1.03.02.11.006 CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio 2022-2024, esercizio finanziario 2023, in favore del Sig. *OMISSIS* (c.f. *OMISSIS*) a titolo di acconto per il ristoro delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. 254/2018 R.G.N.R. conclusosi con sentenza di assoluzione n. 291/2022 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia;

DI RINVIARE a successivo provvedimento amministrativo l'impegno della restante somma di euro 966,68 a saldo del ristoro delle spese legali sostenute dal Sig. *OMISSIS* nel suddetto procedimento penale.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs.33/2013	23				x			x